

In data 12 dicembre 2022 sono state presentate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le seguenti osservazioni da parte di ènostra, cooperativa energetica a mutualità prevalente che promuove un modello di transizione energetica democratico e partecipato dal basso, e che dal 2020 affianca territori e amministrazioni interessate ad attivare localmente comunità energetiche rinnovabili.

Buona parte delle risposte di seguito riportate è condivisa anche con Italia solare e A.R.T.E., associazioni di cui ènostra è socia e con il Politecnico di Milano.

Di seguito si danno risposte puntuali alle diverse domande proposte. In via preliminare si ritiene importante però evidenziare che:

- ai sensi dell'Articolo 8 del D. Lgs 199/2021, tutti gli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore di tale decreto dovrebbero essere ammissibili agli incentivi per la condivisione di energia. Ogni limitazione ulteriore la si ritiene contraria alla legge che è stata approvata dopo confronto con l'Unione Europea e gravemente lesiva degli interessi di quanti hanno fatto affidamento su tale norma;
- Non possono essere posti tetti al valore dell'energia che siano correlati alla quantità di energia condivisa. La massimizzazione dell'energia condivisa è peraltro ben perseguita dalla struttura del meccanismo di sostegno, che premia esclusivamente l'energia condivisa;
- È fondamentale confermare la possibilità di cumulare gli incentivi con le detrazioni fiscali e i contributi agli impianti di proprietà degli Enti Locali. Si rende altrimenti impossibile permettere agli impianti residenziali e a quelli degli enti pubblici contribuire alle comunità.

## Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammesse all'incentivo

---

### Spunti di consultazione

Considerando i differenti economics che si evidenziano per l'autoconsumo fisico dell'energia sotto il punto di connessione alla rete elettrica, ovvero prima dell'immissione in rete, nonché le differenti modalità di contabilizzazione di tale energia, il provvedimento avrebbe come oggetto esclusivamente l'insieme omogeneo delle configurazioni che realizzano autoconsumo tramite condivisione dell'energia attraverso l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla medesima cabina primaria.

Il limite di potenza degli impianti che possono accedere è posto pari a 1 MW in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il provvedimento per gli impianti con potenza superiore a 1 MW sarà definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tramite il ricorso a procedure competitive.

**Q1.** Si condivide la scelta di incentivare tutte le configurazioni che prevedono l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla medesima cabina primaria disciplinando le configurazioni sotto POD con un distinto decreto?

Si propone, anche successivamente all'entrata in vigore del decreto, di adottare eventuali modifiche legislative affinché le esenzioni (riservate alle isole minori) relative alla cabina primaria previste dall'art. 32, comma 4, let. e) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 siano estese anche a:

- sistemi di autoconsumo individuale a distanza di energia rinnovabile costituiti da enti pubblici territoriali (es. aziende sanitarie, poli universitari).
- comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, per i quali è necessario facilitare al massimo per rendere possibile la spesa dei fondi PNRR.

Per quanto riguarda la disciplina delle configurazioni sottese al POD non è chiaro a cosa si riferisca la consultazione. Se si riferisce alla incentivazione ex articolo 30 e 8 del D. Lgs. 199/2021 dell'energia auto-consumata in linee dirette, si condivide che le ipotesi di incentivazione seguano alla compiuta disciplina da parte di ARERA.

## Modalità di accesso agli incentivi

---

### Spunti di consultazione

**Q2.** Si condivide e si ritiene congruo un obiettivo di potenza di 5 GW nei 5 anni di applicazione? In alternativa, si è in possesso di elementi (pipeline di progetti, autorizzazioni in corso, etc.) che consentano di stimare diversamente tale obiettivo?

Dati i potenziali impatti, in particolare dal punto di vista sociale, oltre che economico ed ambientale, del modello dell'autoconsumo diffuso, nelle sue varie declinazioni, la soglia prevista di 5 GW per il prossimo quinquennio potrebbe risultare sottostimata. Tuttavia ad oggi, dato anche l'esiguo numero di esperienze concretizzate nella cornice dell'art. 42-bis, risulta difficile rilanciare con controproposte attendibili. Si propone pertanto di confermare la previsione di installazione di 1 GW/anno, con l'impegno di verificare l'avanzamento dei progetti al 31/12/2024 e, alla luce dei risultati conseguiti e degli impatti effettivamente determinati (grazie all'impiego di opportune metriche e indicatori), aggiustare opportunamente al rialzo tale obiettivo di potenza. Inoltre, si ritiene indispensabile che gli operatori abbiano sempre un orizzonte temporale adeguato: a questo scopo, sarebbe utile prevedere che il successivo quinquennio sia disciplinato con un decreto da emanare con un anticipo di due anni.

**Q3.** Si condivide la scelta di prevedere una verifica preliminare di fattibilità presentata su base volontaria effettuata da parte del GSE? Si ritiene che essa debba riportare altro oltre quanto già previsto?

Nonostante sia stato avviato un numero esiguo di iniziative, l'esperienza maturata dagli operatori nell'ambito del DM 16 2020 è stata caratterizzata da una difficile e discontinua interlocuzione con il GSE, anche nella semplice gestione dei ticket aperti dagli operatori e rimasti inevasi anche dopo mesi. Data l'ambizione di raggiungere traguardi significativi in termini di progetti e di potenza installata nei prossimi 5 anni, si teme che l'introduzione di verifiche preliminari con tempi di risposta eccessivi potrebbe lasciare in sospenso troppo a lungo i progetti, con conseguente danno delle comunità stesse e di tutti i soggetti della filiera coinvolti. Come alternativa più efficace si suggerisce di introdurre regole chiare sull'utilizzo dei ticket, prevedendo che le risposte vadano ad alimentare la sezione FAQ del sito del GSE in modo da mantenerla costantemente aggiornata a beneficio di tutti. È comunque fondamentale, più ancora dell'ipotesi di verifiche preventive, che le regole e l'atteggiamento del GSE siano espressamente ispirate a un favore verso il meccanismo di incentivazione, semplificando drasticamente le attuali regole, e prevedendo sempre di dare un termine per sanare eventuali difformità, ogni volta il GSE ravvisi ragioni ostative.

In generale, si sottolinea la necessità degli operatori di ottenere risposte puntuali e risolutive ad ogni ticket che viene aperto, evitando, come accade ora, riferimenti generici a regole tecniche o riferimenti normativi, che evidentemente non aiutano a risolvere i dubbi.

Infine, è urgente definire con certezza i tempi di risposta del GSE sulla stipula dei contratti a seguito del benessere tecnico sull'istanza di incentivazione, o sulla risposta alle eventuali richieste di integrazioni o ai preavvisi di rigetto sulle istanze di ammissione presentate.

Sempre allo scopo di garantire il raggiungimento dei traguardi attesi, si segnala l'esigenza di semplificazione delle procedure applicative e della documentazione da allegare alla richiesta di incentivazione. A questo proposito si suggerisce che il decreto includa i seguenti indirizzi al GSE:

1. Eliminare l'evidenza del rispetto degli adempimenti in capo al produttore dei moduli fotovoltaici mediante la sua iscrizione al Registro AEE, limitandosi a richiedere un documento, quale ad es. il PV-Cycle, che possa comprovare la raccolta e il riciclaggio a fine vita dei moduli stessi. Si ritiene che il controllo esercitato dal GSE comporti delle criticità, a volte non risolvibili, in merito ad aziende con più sedi produttive di moduli nel mondo e/o con più anagrafiche giuridiche, oppure ad aziende produttrici non più in esercizio al momento dell'invio dell'istanza (situazione classica con enti pubblici che realizzano impianti fotovoltaici il cui allaccio alla rete avvenga dopo diversi anni, o per impianti che riscontrano criticità della rete con conseguenti elevate tempistiche di allaccio, es. R.D. 1775/1933.);
2. Eliminare, nel caso in cui si richieda contestualmente l'attivazione sia del RID che dell'incentivo, i dati richiesti per l'impianto produttore, quali ad es.:
  - a. titolo autorizzativo;
  - b. marca e modello dei moduli (già richiesti fra gli allegati all'istanza e con dettaglio anche dei seriali e foto di etichette);
  - c. marca e modello degli inverter (già richiesti fra gli allegati all'istanza e con dettaglio anche dei seriali e foto di etichette); si precisa tra l'altro che, nel caso di attivazione del contratto di RID in separata sede (sul portale RID stesso del GSE), tali informazioni non vengono affatto richieste;
3. eliminare fra i "POD clienti associati" i riferimenti ai dati catastali degli immobili, procedura farraginosa e non necessaria, ritenendo sufficiente l'anagrafica del membro e il relativo POD;
4. avere la possibilità di scaricare i mandati dei singoli membri ancor prima di dover congelare e confermare la domanda in modo da velocizzare i tempi delle firme;

5. richiedere una DSAN del soggetto responsabile che accerti che i materiali siano nuovi, evitando di allegare excel con seriali dei moduli fotovoltaici che, per grandi impianti, o per impianti già installati (situazione classica di enti pubblici), comporterebbero criticità nella risoluzione, gestione e soprattutto nei tempi di invio dell'istanza;
6. ricevere, una volta iniziata l'istruttoria della pratica, il nominativo e i contatti del referente del GSE in modo da poter velocizzare la risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero riscontrare.

## Caratteristiche dell'incentivo

---

### Spunti di consultazione

Al fine di dare continuità al meccanismo di incentivazione vigente si ritiene opportuno mantenere, almeno in questa prima fase, la stessa tipologia di incentivo. Parimenti, e al fine di rispondere al principio della massima semplificazione, l'incentivo non sarebbe suddiviso per tecnologie o fasce di potenza.

Il livello dell'incentivo proposto è lo stesso già previsto dal vigente meccanismo: l'incremento registrato dei prezzi delle materie prime e dei componenti registrato nell'ultimo periodo si ritiene compensato dalla possibilità di realizzare impianti di maggiori dimensioni (da 200 kW a 1000 kW), anche favorendo economie di scala. Inoltre, è prevista una correzione per la tecnologia fotovoltaica sulla base dell'insolazione, al fine di favorire una uniforme distribuzione degli investimenti sul territorio nazionale.

Da ultimo, anche tenuto conto della filosofia generale introdotta dal Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, è previsto un cap ai proventi della vendita di energia non condivisa, nei soli casi in cui tale quota sia significativa (condivisa inferiore al 70%).

**Q4.** Si condivide la scelta di attribuire gli incentivi sotto forma di tariffa premio? Se no, quali altre forme di remunerazione si propongono e come rispondono all'esigenza di massimizzare la quota autoconsumata?

Sì, si condivide il criterio di attribuire gli incentivi sotto forma di tariffa premio. Per sbloccare i progetti è tuttavia necessario chiarire la cumulabilità di tali incentivi con contributi a fondo perduto derivanti da bandi europei, PNRR, nazionali e regionali e detrazioni fiscali.

**Q5.** In relazione alla tariffa proposta, si ritiene congruo l'incentivo unico in continuità con il precedente meccanismo incentivante? In alternativa, la tariffa dovrebbe tener conto della tecnologia e della taglia di potenza?

In relazione alla tariffa premio, si riportano alcune proposte di adeguamento descritte di seguito e sintetizzate in tabella:

Tecnologia	Taglia (kW)	Tariffa premio €/MWh condiviso
Fotovoltaico	≤ 200	120
	> 200	110
FV con rimozione amianto	≤ 200	135
	> 200	125
Eolico e Idroelettrico	≤ 200	130
	>200	120

- per la tecnologia fotovoltaica si propone di elevare la tariffa per taglie di impianto sotto i 200 kW, mentre si ritiene che, date le effettive economie di scala, siano da ritenersi congrui i valori della tariffa attuale per gli impianti sopra tale soglia;
- si propone di introdurre un extra premio della tariffa incentivante di 15 €/MWh per l'energia condivisa da impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di superfici contenenti eternit o amianto; potrà beneficiare dell'extra incentivo solo la quota parte di potenza realizzata sulla corrispondente superficie bonificata;
- si segnala che altre tecnologie rinnovabili - come ad esempio eolico, idroelettrico, biomassa - hanno costi di realizzazione e manutenzione diversi per unità di kWh prodotto; per eolico e idroelettrico si suggerisce l'introduzione di un extra premio di +10 €/MWh rispetto al FV; per altre tecnologie si invita il Ministero a modulare il premio in base ai costi effettivi;
- si evidenzia l'esigenza di regolare specificatamente l'entità e le caratteristiche degli incentivi per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile.

**Q6.** Si condivide la scelta di attribuire un fattore correttivo per gli impianti fotovoltaici in funzione della zona geografica e i rispettivi valori individuati?

Come anticipato nella risposta al Q5, per la tecnologia fotovoltaica, come per le altre tecnologie rinnovabili, si propone l'applicazione di un fattore di correzione basato sulla taglia degli impianti, tale da tener conto delle economie di scala.

**Q7.** Si ritiene che il livello degli incentivi proposto garantisca una equa remunerazione degli investimenti? In caso contrario, si è in possesso di analisi di mercato, fonti e dati verificabili che dimostrino la necessità di modificarli?

Si rinvia alla proposta Q5.

**Q8.** Si condivide il meccanismo di controllo sulla quota di energia non condivisa e offerta al mercato? Si ritiene che possano essere introdotte altre eccezioni? Se sì quali?

Non si ritiene condivisibile la proposta di introdurre una soglia del 70% per l'energia condivisa, né quella di inserire un cap a 80 €/MWh per l'immissione della quota di energia non condivisa, nel caso in cui non si raggiunga la soglia minima. Questo per diverse ragioni:

- l'incertezza relativa alla valorizzazione dell'energia immessa bloccherebbe l'avvio dei progetti e renderebbe incerti i benefici che potrebbero essere destinati ai membri, scoraggiando la loro stessa adesione alla comunità energetica. Gli impianti in autoconsumo sarebbero del tutto scoraggiati all'adesione alle comunità, visto che rischierebbero di avere benefici economici significativamente inferiori a quelli che avrebbero in mancanza dell'adesione alla comunità;
- l'introduzione di una percentuale, per di più molto elevata, rischierebbe di rallentare la partenza delle iniziative a causa dell'incertezza sulla sostenibilità del progetto

Al fine di dare segnali chiari e coerenti con quanto riportato anche all'art. 9 comma 8 lettera e) della Legge di Bilancio, (in cui si precisa che sull'energia condivisa nell'ambito delle comunità energetiche non viene applicato un tetto ai ricavi), si propone di:

- eliminare la percentuale di condivisione minima
- fatta esclusione per gli impianti FV fino ai 20 kWp di potenza, applicare la soglia a 180 €/MWh solo alla quota di energia non condivisa e solo finché tale soglia sarà applicata all'energia da fonte rinnovabile, come previsto dal Regolamento Europeo 1854/2022 o da successive modifiche, integrazioni o evoluzioni del meccanismo.

In questo modo si garantisce la sostenibilità del progetto, mantenendo anche una leva che favorisca la maggiore condivisione possibile.

## Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo

---

### Spunti di consultazione

**Q9.** La soluzione è proposta al fine di ottemperare alle previsioni unionali in materia di Aiuti di Stato. Si propongono soluzioni alternative in linea con quanto disposto dalle predette Linee Guida?

Come detto in premessa, la proposta di non assegnare l'incentivo agli impianti entrati in esercizio dopo il Decreto Legislativo 199/2021 appare in chiaro contrasto con quanto previsto dall'Articolo 8 del D. Lgs 199/2021. È chiaro che approvare una disposizione di questo tipo sarebbe la peggiore partenza per il meccanismo. Si creerebbe una diffusa sfiducia nello strumento e nelle capacità di interlocuzione con l'Unione Europea su queste tematiche. Tanto più che gran parte del problema è stato creato dai ritardi di codesto Ministero nell'adozione del decreto di incentivazione che era previsto per giu gno 2022.

Si ritiene che si potrebbe ben difendere l'ammissione (agli incentivi previsti per le CER) di impianti i cui lavori sono stati avviati dopo il decreto legislativo 199/2021 (e quindi non necessariamente dopo il decreto ministeriale) evidenziando che:

- a. per le CER il decreto legislativo 199/2021 prevede l'accesso diretto alla tariffa incentivante, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio, e dunque senza alcuna preventiva comunicazione;
- b. il decreto legislativo 199/2021 è stato (si suppone) notificato alla CE e non risultano pubblicamente commenti sul punto in questione;
- c. la sopraggiunta disciplina in materia di aiuti non può ignorare che la definizione di un aiuto ha un procedimento, anche lungo, in cui taluni passaggi, come l'emanazione di un decreto legislativo, ingenerano legittime aspettative, pur senza avere conoscenza dell'entità della tariffa: vi erano in proposito i precedenti del 2016 e del 2019;
- d. impedire l'accesso alle tariffe incentivanti a impianti che hanno iniziato i lavori prima dell'emanazione del decreto avrebbe come esito che tali impianti opereranno a mercato, con conseguente perdita di vantaggi per i cittadini, enti pubblici e PMI che avrebbero aderito alla CER.

Inoltre, si potrebbe prevedere che i soggetti che hanno avviato i lavori prima dell'emanazione del decreto dichiarino, quando fanno domanda di accesso all'incentivo previsto per le CER, che non hanno accesso ad altri incentivi sull'energia prodotta.

Si chiede dunque di dare attuazione alla disciplina prevista dall'Articolo 8 del D. Lgs 199/2021 ammettendo agli incentivi tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 199/2021.



**Q10.** Si richiede al soggetto che partecipa alla consultazione se ha realizzato impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 200 kW da inserire in comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo collettivo che hanno iniziato i lavori o sono entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 (nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31).

Se sì, specificare la potenza installata e l'eventuale accesso ad altre forme di incentivazione.

Se sì, specificare su quali eventuali fonti di finanziamento pubblico si è fatto affidamento per realizzare gli impianti.

Sì, ènostra ha già avviato i lavori di impianti entro il MW di potenza, con tecnologie fotovoltaica ed eolica, con l'idea di mettere l'energia a disposizione della comunità e di destinare alla stessa l'incentivo sull'energia condivisa, al netto dei costi di costituzione e gestione della CER. Si tratta di impianti realizzati in market parity. Se venisse preclusa la possibilità di metterla a disposizione della CER il danno lo subirebbe in realtà non tanto la cooperativa stessa, quanto la comunità locale che non potrebbe più accedere a questa opportunità di risparmio e di riduzione della spesa energetica, obiettivo a cui nell'ultimo anno il Governo ha destinato peraltro miliardi di euro.

Ricordando che tale consultazione riguarda un decreto attuativo che era atteso entro lo scorso giugno, si sottolinea che all'art. 8, comma 1, lettera a del 199 si legge che “possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (ovvero successiva al 15 dicembre 2021). Nella fase transitoria tra l'applicazione dell'Art. 42 bis della Legge Milleproroghe e in attesa del decreto attuativo relativo al 199 gli operatori hanno lavorato gomito a gomito con Enti Locali e territori alla costruzione di progetti in ottemperanza all'art. 8 anche con l'obiettivo di ridurre la spesa in bolletta e di combattere la povertà energetica. Dato il protrarsi dell'attesa, pur ignorando quali sarebbero stati i valori e il meccanismo incentivante, molti soggetti, interessati anche agli impatti sociali conseguibili, non hanno esitato a procedere nello sviluppo di comunità energetiche, elaborando piani di sviluppo, pianificando investimenti, affiancando imprese che, dati anche i costi elevati dell'energia, avevano l'urgenza di avviare il prima possibile progetti per l'autoconsumo di energia rinnovabile per ridurre la spesa energetica. Un simile cambio di programma – che va ad escludere dall'applicabilità dell'incentivo i progetti i cui lavori siano già stati avviati - potrebbe compromettere l'esito di alcuni progetti con conseguenti ricadute sulle imprese direttamente coinvolte, dal punto di vista economico ma anche reputazionale.

Sono molteplici, inoltre, i casi di impianti - soprattutto fotovoltaici in bassa tensione i cui soggetti titolari sono gli enti pubblici – in cui i lavori di installazione sono stati avviati dopo marzo 2020, ma che ancora oggi non sono stati conclusi e/o allacciati alla rete del distributore e/o che potrebbero essere allacciati dopo la pubblicazione del nuovo decreto attuativo. Si chiede dunque di poter garantire una finestra temporale di 180 giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto per

ammettere le richieste di incentivo di impianti minori di 200 kW con l'Art. 42 bis della Legge Milleproroghe.

A proposito del principio Do Not Significantly Harm, si segnala che la Scheda 12 (Produzione elettricità da pannelli solari) della Guida operativa del principio DNSH si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV) di potenza superiore a 1 MW, nonché l'installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari. Il limite viene elevato a 10 MW se le installazioni sono ubicate nelle aree di cui all'articolo 31, comma 7-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108. Non si ravvisa pertanto l'esigenza di applicare lo stesso principio anche ad impianti inferiori al MW di potenza destinati a una comunità energetica, laddove sia in aree industriali o su tetti.